

EMERGENZA COVID - 19: indicazioni per la clientela

La salute ed il benessere dei dipendenti e dei clienti è la massima priorità per la nostra società; durante questo periodo di emergenza, vogliamo continuare a servire al meglio la nostra clientela, potenziando la consulenza a distanza.

Per questo Factorcoop, alla clientela che ne facesse richiesta, privilegerà l'inoltro di qualsiasi tipo di comunicazione a mezzo posta elettronica, anche certificata, invitando ad utilizzare i medesimi strumenti (PEC, e-mail) per l'invio di tutta la documentazione sino a oggi inoltrata con posta ordinaria/raccomandata/corriere, ecc.

Certi di incontrare anche le esigenze dei nostri clienti, chiediamo cortesemente di utilizzare i seguenti indirizzi mail:

- ufficiogestione@factorcoop.it
- factoring.factorcoop@legalmail.it
- factorcoopspa@legalmail.it

Si ricorda inoltre a tutta la clientela che Factorcoop è a disposizione per consentire l'accesso alle misure del Decreto "Cura Italia". In particolare, tra le misure previste dal decreto, è presente un'importante misura all'art.56 particolarmente significativa in quanto di immediata attuazione ed in grado nel breve di arginare potenziali situazione di stress finanziario.

La previsione è destinata alle Piccole Medie Imprese, (secondo la definizione Comunitaria) ed è mirata a sostenerle nel breve finanziariamente facendo sì che queste possano accedere in modo più immediato all'eventuale liquidità di cui abbiano necessità attraverso il sistema bancario.

Innanzitutto l'art. 56 del decreto "Cura Italia" prevede misure di sostegno finanziario a favore di imprese aventi sede in Italia.

Tali misure riguardano come anticipato:

- A.** esclusivamente le PMI e microimprese;
- B.** aventi sede in Italia;
- C.** che abbiano subito una temporanea carenza di liquidità a seguito dell'emergenza Covid-19.

Il presupposto è che le piccole e medie imprese abbiano esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Le misure sono le seguenti:

1. **CREDITO “A REVOCA”**: per le linee di credito accordate “fino a revoca” e per i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17.03.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
2. **PRESTITI RATEALI**: Il pagamento delle rate dei mutui e di altri finanziamenti con scadenza prima del 30 settembre 2020, è riscadenzato previo accordo tra le parti e, comunque, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese hanno comunque la facoltà di richiedere soltanto la sospensione dei rimborsi in conto capitale.

AGGIORNAMENTO

In data 26 maggio 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. *Decreto Sostegni bis*), che all’art. 16 ha previsto la possibilità per le imprese già ammesse alla moratoria ai sensi dell’art. 56, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni *bis*, di richiedere alla Società, entro il 15 giugno 2021, la proroga fino al 31 dicembre 2021 della:

- limitazione alla revoca degli affidamenti, concessa ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. a), del Decreto Cura Italia;
- sospensione del termine di pagamento dei prestiti non rateali, concessa ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. b), del Decreto Cura Italia, limitatamente alla sola quota capitale;

Qualora le imprese già ammesse alle misure di sostegno ex art. 56, comma 2, del Decreto Cura Italia decidano di non richiedere la proroga ai sensi del Decreto Sostegni *bis*, a decorrere dal 1° luglio 2021:

- verrà meno la limitazione alla revoca degli affidamenti concessa;
- verrà meno la sospensione del termine di pagamento dei prestiti non rateali concessa, con conseguente obbligo da parte del Cliente di rimborsare l’importo dovuto.

REQUISITI NECESSARI

- Al fine di beneficiare della proroga di tali misure di sostegno, il richiedente deve beneficiare, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis), della medesima facilitazione creditizia della quale chiede la proroga. Qualora le imprese già ammesse alle misure di sostegno previste dall'art. 56, comma 2, del Decreto Cura Italia, vogliano richiedere la proroga della moratoria fino al 31 dicembre 2021, dovranno inviare alla Società, via PEC all'indirizzo emergenzacovid@pec.factorit.it, una richiesta datata e firmata digitalmente o con firma autografa, entro il termine del 15 giugno 2021, allegando copia del documento di identità in corso di validità.

Per contattare la nostra rete commerciale, si prega di utilizzare i seguenti contatti:

- Federico Cosi: cosi@factorcoop.it; tel. 051/6482441
- Fabrizio Gangemi: gangemi@factorcoop.it; tel. 051/6482417